

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1979

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle Associazioni d'Arma

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 26 novembre 1969, n. 931, l'importo massimo delle sovvenzioni che possono essere concesse per ciascun esercizio finanziario alle Associazioni d'Arma è stato stabilito in lire 170 milioni.

Tale limite si dimostra allo stato assolutamente inadeguato, in relazione alle accresciute esigenze derivanti dalla lievitazione del costo della vita che, dall'anno in cui è stato approvato l'ultimo aumento, ha assunto ritmi vertiginosi, non paragonabili a quelli dei periodi precedenti.

Di conseguenza, le Associazioni predette incontrano notevoli difficoltà nello svolgimento delle attività culturali e assistenziali previste dai rispettivi statuti.

Tenuto conto che l'azione di tali sodalizi è tesa a rinsaldare fra gli associati i vincoli che in passato li accomunarono nell'adempimento di eccezionali doveri e ad educare le nuove generazioni al rispetto di valori cui essi si

ispirano, ne deriva che la disponibilità di mezzi finanziari è condizione indispensabile per continuare tale azione, la cui efficacia dipende, ovviamente, dall'entità dei mezzi stessi.

D'altra parte, i mezzi finanziari ordinari dei sodalizi provenienti dai contributi dei soci non sono certamente sufficienti a garantire l'ordinato svolgimento dell'attività e a promuovere idonee iniziative di sviluppo.

In considerazione di ciò, è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso ad elevare, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, a 300 milioni di lire il limite massimo delle sovvenzioni a favore delle Associazioni in parola.

Al maggior onere di lire 130 milioni conseguente al provvedimento, si farà fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il limite massimo di lire 170 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931, è elevato a lire 300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

All'onere di lire 130 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.